

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33416 Anno 2026  
Presidente: CATENA ROSSELLA  
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA  
Data Udiienza: 29/05/2026

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Monopoli Nello nato a ROMA il 17/04/1963

avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

Letta la memoria depositata in data 15/05/2026 dal difensore del ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Monferini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Sentito l'Avvocato Valerio Santagata che, riportandosi ai motivi articolati, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, a seguito di appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del Tribunale collegiale di Roma che, all'esito di giudizio ordinario: a) ha dichiarato Nello Monopoli responsabile dei reati di bancarotta documentale semplice e di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritti quale amministratore della società Narnicarbon s.r.l. dall'11 settembre 2017 al fallimento dichiarato il 5 novembre 2018; b) ha unificato i reati nella continuazione fallimentare (secondo quanto specificato in motivazione); c) ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti; d) ha condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione con le

pene accessorie della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni cinque oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore avv. Valerio Santagata, articolando quattro motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, e 161, comma 4, c.p.p., con conseguente nullità assoluta ed insanabile della notifica dell'atto di *vocatio in ius* e degli atti conseguenti. Deduce che: a) l'imputato aveva dichiarato domicilio in Roma, Via Amaretta n. 12, int. 2; b) nonostante ciò, le notifiche degli atti introduttivi del giudizio erano state effettuate esclusivamente presso il difensore mediante PEC ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza alcun valido e documentato tentativo di notifica personale presso il domicilio dichiarato. Doveva, pertanto, dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello.

2.2. Con il secondo motivo prospetta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Deduce che: a) la sentenza impugnata non aveva idoneamente accertato l'effettivo ruolo dell'imputato nella società fallita senza procedere ad un esame critico della tesi difensiva del "prestanome inconsapevole"; b) non aveva valutato se la società avesse avuto la concreta e reale disponibilità delle merci di cui si assumeva la distrazione; c) non aveva accertato il dolo specifico della bancarotta fraudolenta per distrazione ossia la coscienza e volontà di recare pregiudizio ai creditori.

2.3. Con il terzo motivo si duole dell'erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di bancarotta semplice documentale. In particolare, a fronte della prospettazione della difesa del ruolo di amministratore inconsapevole dell'imputato, la sentenza gli aveva addebitato la bancarotta semplice senza nemmeno verificare la consapevolezza del ruolo e dei suoi compiti.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. Argomenta che la sentenza non aveva dato conto delle ragioni per cui non era stata concessa la sospensione nonostante la presenza di precedenti non ostativi.

3. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. All'udienza pubblica, svoltasi nella presenza delle parti come richiesto dalla difesa, sono state rassegnate le conclusioni di cui in epigrafe.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. La sentenza impugnata ha dato atto, sul tema, di quanto consta dal fascicolo processuale e che, avuto riguardo alla natura del vizio dedotto, il Collegio può verificare direttamente.

2.1.1. In particolare, è incontroverso che, come del resto ribadito anche dalla difesa nell'atto di appello, il Monopoli aveva dichiarato domicilio in Roma, via Amaretta 12, interno 2 dapprima nel verbale di identificazione, dichiarazione/elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia del 13 gennaio 2020 e, successivamente, in sede di conferimento di nomina a difensore di fiducia al nuovo difensore in data 24 giugno 2020.

Dal diretto esame degli atti, emerge allora che, come appunto evidenziato dalla Corte territoriale, sia per l'avviso di udienza preliminare che per il decreto di rinvio a giudizio era stata tentata la notifica presso il domicilio dichiarato, da cui, peraltro, l'imputato risultava essersi trasferito senza adempiere agli obblighi di comunicazione correlati.

Risultava pertanto integrato il presupposto che legittimava la notifica ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., manifestandosi infondato il presupposto della dedotta nullità.

2.1.2. Per altro verso, pacificamente l'imputato, che ha nominato difensore di fiducia (il quale aveva manifestato intenzione di procedere a giudizio abbreviato, poi non realizzata in quanto non si era munito di procura), ha trasmesso memoria redatta a mano propria, ha presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento all'udienza preliminare dell'8 aprile 2022, era consapevole del processo.

2.2. Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato in quanto muove da circostanze processuali difformi da quelle riscontrate negli atti del fascicolo. E', altresì, aspecifico, in quanto non si confronta con la completa e corretta motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

3.1. Quanto alla deduzione secondo cui la Corte d'appello non aveva tenuto conto della qualifica di "prestanome inconsapevole" che spettava al ricorrente, la censura è inammissibile.

3.1.1. La Corte di appello ha rilevato come il tema nemmeno fosse stato introdotto nell'atto di appello. Anche a valorizzare in senso contrario i cenni svolti dalla difesa sul tema dinanzi al giudice di secondo grado, il motivo era già in quel medesimo grado inammissibile per genericità.

3.1.2. La sentenza impugnata, comunque, ha ribadito come il soggetto fosse stato presente ad alcune trattative e fosse stato visto in prossimità della sede.

3.1.3. Più in generale, è dato considerare che la difesa in nessun modo dà conto degli elementi che dovrebbero fondare e dimostrare l'allegato iato tra veste formale dell'imputato e il suo ruolo effettivo, arrestandosi anzi ad allegare genericamente la carenza di consapevolezza della nomina.

Al riguardo, è dato affermare che l'amministratore di diritto è titolare di poteri che si presumono effettivamente corrispondenti a quelli che naturalmente ineriscono alla carica secondo la previsione normativa. Sicché spetta al soggetto che risulti investito della carica formale provare o quantomeno allegare in termini specifici e verificabili la divaricazione tra apparenza e realtà.

Quanto alla effettività e consapevolezza della nomina, posto che questa interviene mediante un canale controllato da professionisti e mediante modalità documentali, *a fortiori*, l'amministratore di diritto che invochi la propria inconsapevolezza della nomina o la carenza di una propria partecipazione, deve offrire specifici elementi in tal senso, salva la possibilità degli approfondimenti del giudice.

3.1.4. Nel caso di specie, invero, la stessa allegazione ha riguardato in modo ambivalente la inconsapevolezza degli atti e della stessa nomina, rimanendo radicalmente generica.

La difesa ha richiamato impropriamente i principi che riguardano la necessaria dimostrazione di concreti atti di gestione per la prova della qualità di amministratore di fatto, non tenendo conto della circostanza che qui si versa nel caso inverso in cui l'imputato è amministratore di diritto, carica che di per sé e salva la diversa dimostrazione di cui si è detto, vale a manifestare la titolarità di poteri. Nemmeno ha considerato che, comunque, le due sentenze conformi davano conto del ruolo svolto dall'imputato negli atti societari, in particolare quelli funzionali alle condotte distrattive.

Il motivo, *in parte qua*, è inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca.

3.2. Quanto alla reale sussistenza dei fatti distrattivi, è dato muovere dal consolidato canone secondo cui in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti,

quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5 - , n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01. Cfr. anche Sez. 5 - , n. 20879 del 23/04/2021, Rv. 281181 - 01).

Nel caso di specie, la sentenza ha indicato come la presenza dei beni nella originaria disponibilità della società risultasse mediante fatture ed insinuazioni di creditori, ove pure soltanto parzialmente ammesse allo stato passivo come approvato.

A fronte della prova così offerta in ordine alla disponibilità dei beni che non erano stati rinvenuti all'atto del fallimento, l'imputato non risulta avere offerto indicazioni sul loro impiego che non emergeva dalla documentazione societaria.

Il principio secondo cui la mancata indicazione della destinazione acquista significato indicativo della distrazione soltanto quando era certo che le merci erano entrate nel patrimonio della fallita risulta qui soddisfatto, posto che le risultanze indicavano che le merci erano state effettivamente consegnate alla società in rilievo.

Con tali argomenti la difesa nemmeno si confronta ripetendo le censure dedotte in appello, di per sé genericamente richiamanti un più stringente onere probatorio in capo all'accusa.

3.3. Quanto all'elemento soggettivo, che la memoria difensiva depositata in data 15.5.2026, emenda della classificazione quale dolo specifico, la sentenza ha dato conto complessivamente di come la distrazione dovesse inferirsi nelle sue varie componenti dalla sparizione delle merci acquistate in modo seriale nel periodo di amministrazione dell'imputato. Circostanza che, di per sé, rimandava alla consapevole attività del soggetto che aveva la gestione della società. Del tutto generica è la contraria deduzione difensiva.

### 3. Inammissibile è anche il terzo motivo.

3.1. Il capo A), mai modificato nel corso del giudizio, ha contestato la bancarotta documentale semplice, come del resto accertata dal Tribunale, a prescindere dal fatto che in appello l'imputato avesse inteso difendersi contro una accusa di bancarotta documentale fraudolenta, salvo poi rinunciare, in sede di conclusioni, alla derubricazione inizialmente richiesta.

3.2. Nel merito, incontestato che la mancata tenuta della contabilità sia avvenuta nel periodo di amministrazione del ricorrente e richiamate le conclusioni già esposte in ordine al tema del "prestanome inconsapevole", il motivo appare sostanzialmente privo di reali ragioni di censura, tutte affidate appunto alla inconsapevolezza degli obblighi gravanti sull'amministratore. Il che, una volta

escluso, come sopra, che il ricorrente fosse ignaro della stessa assunzione della carica, vale di per sé a dimostrare, invece che smentire, il comportamento colposo che, quantomeno, ha sorretto la condotta in rilievo.

4. Il quarto motivo è inammissibile.

4.1. La sentenza impugnata ha negato la sospensione condizionale in quanto l'imputato vantava precedenti in materia di reati militari, armi, lesioni, truffa ed insolvenza fraudolenta ed aveva già goduto per due volte del beneficio. Sicché si apprezzavano ragioni oggettivamente ostative.

4.2. Il ricorso deduce che i precedenti si circoscrivono a «una condanna per un reato militare risalente al 1982, con pena sospesa e non menzione, e in un decreto penale di condanna del 2019 per lesioni stradali, sanzionato con la sola pena pecuniaria».

4.3. Di contro, il casellario aggiornato in atti, estratto in data 13 gennaio 2026, nell'imminenza dell'udienza conclusiva del processo d'appello, reca iscrizioni corrispondenti alla descrizione offerta dalla sentenza impugnata, da cui risulta anche che il ricorrente aveva già beneficiato per due volte della sospensione condizionale. Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.  
Così è deciso, 29/05/2026

Il Consigliere estensore  
FEDERICO MARIA MERIGGI

Il Presidente  
ROSSELLA CATENA